



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ipotesi di Contratto integrativo regionale annuale concernente la definizione dei criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio per l'a.s. 2011/2012

Il giorno **18 agosto 2011**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa annuale regionale concernente la definizione dei criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio per l'a.s. 2011/2012.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli artt.40 ss.;

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994, n.297, recante il T.U. delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt.4, comma 3, lett. b), 9 e 69;

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione **prot. n. 6018 R.U. del 28/07/2011**;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Obiettivi, campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, ai sensi dell'art.9 C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007.
2. Il presente contratto integrativo regionale si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.11 del C.C.N.Q. dell'11/6/2007.
3. L'accordo, di durata annuale, si riferisce *all'a.s. 2011/2012*, nel corso del quale dovranno essere svolte le attività progettuali e di formazione previste dal presente accordo.

ART. 2 - Ripartizione dei fondi disponibili a livello regionale tra le varie tipologie di intervento.

1. Le parti, dopo aver preso atto che il finanziamento lordo a livello regionale ammonta a **€ 5.306.240,00** giusta il piano di riparto allegato alla nota ministeriale **prot. n. 6018 del 28/07/2011**, concordano in ordine alla seguente ripartizione della predetta somma:
- a) **€ 4.669.491,20** pari all'88,0 % dello stanziamento totale, per interventi destinati alle aree a rischio e agli interventi contro l'emarginazione scolastica, secondo le modalità indicate nel successivo art.3;
 - b) **€ 636.748,80** pari al 12,0 % dello stanziamento totale, per interventi destinati alle aree a forte processo immigratorio, secondo le modalità indicate nel successivo art.4.

ART. 3 - Criteri di ripartizione dei fondi destinati alle aree a rischio e agli interventi contro l'emarginazione scolastica.

1. In merito alla ripartizione della somma indicata nella lettera a) del precedente art.2, comma 1, pari a **€ 4.669.491,20**, le parti concordano sulle seguenti modalità di riparto:

- a) **€ 233.474,56** pari al 5,0 %, saranno riservati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per finanziare azioni perequative a favore di alunni impediti nella frequenza scolastica per motivi di salute;
- b) **€ 46.694,91** pari all'1,0 %, saranno riservati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per finanziare attività progettuali volte a favorire l'inclusione sociale dei minori dell'area penale;
- c) **€ 4.389.321,73** pari al 94,0 %, saranno riservati alle istituzioni scolastiche, per il finanziamento di progetti volti a combattere e a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e di emarginazione sociale.

Le somme eventualmente non utilizzate per una o più delle finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno ulteriormente ripartite per il raggiungimento della/e restante/i finalità, secondo le modalità indicate nel presente accordo, prioritariamente nel medesimo Ambito territoriale e, solo successivamente, a livello regionale.

2. La somma complessivamente disponibile, ai sensi della lettera c) del precedente comma 1, pari a **€ 4.389.321,73**, sarà suddivisa tra i diversi gradi di istruzione, nella seguente misura:

- **€ 1.316.796,52** pari al 30 %, da destinare ad interventi riferiti alle scuole di istruzione primaria;
- **€ 1.316.796,52** pari al 30 %, da destinare ad interventi riferiti alle scuole di istruzione secondaria di 1° grado;
- **€ 1.755.728,69** pari al 40 %, da destinare ad interventi riferiti agli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

3. Nell'ambito di ciascun grado di istruzione, le somme disponibili, secondo la ripartizione effettuata ai sensi del precedente comma 2, saranno ulteriormente ripartite tra i singoli Ambiti territoriali in cui si articola l'USR Puglia, secondo i seguenti criteri:

- 40 % in proporzione degli alunni iscritti a ciascun grado di istruzione per l'a.s. 2011/2012;
- 30 % in proporzione dei tassi di dispersione rilevati a livello provinciale;
- 30 % in proporzione dei tassi di disagio socio-economico provinciali rilevati da fonti ufficiali (disoccupazione, criminalità, ecc.).

L'importo eventualmente non utilizzato per uno o più gradi di istruzione sarà utilizzato per finanziare interventi riferiti al/i restante/i grado/i di istruzione.

4. Nell'ambito di ciascun Ambito territoriale e di ciascun grado di istruzione, l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, sarà effettuata direttamente dai dirigenti dei medesimi Ambiti territoriali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria e dopo la necessaria valutazione di progetti di durata annuale presentati dalle scuole o da reti di scuole a seguito dell'emanazione di un apposito bando da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Nell'emanazione del bando, la Direzione Scolastica Regionale avrà cura di fissare una tempistica che sia idonea a garantire la programmazione degli interventi da parte dei Collegi dei docenti nonché la definizione della contrattazione integrativa d'istituto.

Nella valutazione dei progetti, che potranno essere presentati nel limite massimo di uno per ciascuna istituzione scolastica o rete di scuole, dovranno essere tenuti in considerazione gli elementi indicati nella citata nota ministeriale n. 6018 del 28.7.2011, nonché i seguenti criteri direttivi:

- tassi di dispersione;

- tassi di disagio socio-economico rilevati da fonti ufficiali (es. disoccupazione, criminalità, ecc.);
- percentuale del numero degli operatori scolastici (docenti e ATA) coinvolti nelle attività progettuali, in misura non inferiore al 15 %;
- congruenza del progetto con le linee di indirizzo dei Piani dell'Offerta Formativa delle singole istituzioni scolastiche e con eventuali altri finanziamenti di natura analoga (es. PON, POR, ecc.);
- piena coerenza del progetto con il curriculum della classe e pieno raccordo tra tutte le discipline del curriculum, tenendo anche conto delle innovazioni ordinamentali introdotte dai DD.PP.RR. 15.3.2010, nn. 87, 88 e 89 sul riordino del 2° ciclo di istruzione e formazione;
- livello di coinvolgimento delle famiglie degli studenti;
- impegno dell'istituzione scolastica a favorire la partecipazione del personale interessato a specifiche iniziative di formazione, ai sensi dell'art.69 C.C.N.L. 29/11/2007, con particolare riferimento al personale che non sia stato coinvolto in tali iniziative nei decorsi anni scolastici;
- percentuale del numero di alunni "a rischio" coinvolti nel progetto;
- percentuale del numero di alunni stranieri coinvolti nel progetto;
- percentuale del numero di alunni disabili coinvolti nel progetto.

I progetti, singoli e/o in rete, dovranno contenere:

- ❖ la rilevazione e l'esplicitazione degli obiettivi;
- ❖ la tipologia e il numero dell'utenza problematica;
- ❖ le risorse professionali e strutturali da utilizzare;
- ❖ i percorsi didattico-pedagogici da attuare, privilegiando il consolidamento delle competenze di base e trasversali;
- ❖ le modalità di intervento;
- ❖ i criteri di verifica e di valutazione dell'intervento;
- ❖ i risultati conseguiti, per interventi di natura analoga, negli anni scolastici precedenti;
- ❖ le modalità di documentazione.

A parità di condizioni, nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili, che potranno prevedere anche un ampliamento dell'offerta formativa, saranno finanziati prioritariamente quelli presentati dalle istituzioni scolastiche che non abbiano mai avuto accesso ai finanziamenti di cui al presente accordo e, in subordine, i progetti delle istituzioni scolastiche che non siano risultate beneficiarie dell'analogo finanziamento riferito all'a.s. 2009/2010. Con le somme eventualmente residue, potranno essere finanziati ulteriori progetti, assicurando comunque la priorità ai progetti in rete e a quelli che prevedano il concreto coinvolgimento degli Enti locali, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 440/97.

L'importo massimo finanziabile, per ciascuna scuola coinvolta nei progetti singoli e/o in rete, non potrà superare l'importo di **€ 40.000,00 (quarantamila/00)** in relazione al numero degli operatori scolastici e degli alunni coinvolti, oltre che delle risorse finanziarie disponibili nell'Ambito territoriale considerato. Solo in presenza di quote di finanziamento non assegnate, sarà possibile derogare all'importo massimo suddetto.

5. Al fine di una puntuale verifica delle iniziative finanziate, l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in raccordo con l'analoga rilevazione nazionale, predisporrà idonee procedure di monitoraggio degli interventi, per verificarne la ricaduta sia a livello delle singole istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, sia a livello provinciale e regionale. Gli esiti del monitoraggio saranno successivamente comunicati al Miur e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con anticipo rispetto all'analoga contrattazione decentrata riferita all'anno scolastico successivo.

ART. 4 - Criteri di ripartizione dei fondi destinati alle aree a forte processo immigratorio.

1. La somma complessivamente disponibile di **€ 636.748,80** determinata ai sensi della lettera b) del precedente art.2, comma 1, sarà assegnata agli Ambiti territoriali in cui si articola l'USR Puglia, in misura proporzionale al numero di alunni stranieri presenti sul proprio territorio, per finanziare progetti di durata annuale presentati dalle scuole o da reti di scuole a seguito dell'emanazione di un apposito bando da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e previa valutazione dei medesimi progetti da parte degli

Uffici corrispondenti ai predetti Ambiti territoriali. Nell'emanazione del bando, la Direzione Scolastica Regionale avrà cura di fissare una tempistica che sia idonea a garantire la programmazione degli interventi da parte dei Collegi dei docenti nonché la definizione della contrattazione integrativa d'istituto.

2. In sede di valutazione dei progetti, di cui al precedente comma 1 lettera b), dovranno essere tenuti in considerazione gli elementi indicati nella citata nota ministeriale n. **prot. n. 6018 del 28/07/2011**, nonché i seguenti criteri direttivi:

- tasso di incidenza degli alunni stranieri rilevato in ambito provinciale;
- eventuale disomogeneità della nazionalità di provenienza degli alunni stranieri;
- attenzione prioritaria agli studenti di recente immigrazione non italofofoni;
- eventuale necessità di prosecuzione di progetti di accoglienza ed integrazione già avviati in precedenza;
- livello di coinvolgimento del personale scolastico e dei genitori degli alunni nelle attività progettuali;
- congruenza del progetto con le linee di indirizzo dei Piani dell'Offerta Formativa delle singole scuole;
- impegno dell'istituzione scolastica a favorire la partecipazione del personale interessato a specifiche iniziative di formazione, ai sensi dell'art.69 C.C.N.L. 29/11/2007, con particolare riferimento al personale che non sia stato coinvolto in tali iniziative nei decorsi anni scolastici.

I progetti, singoli e/o in rete, dovranno contenere:

- ❖ la rilevazione e l'esplicitazione degli obiettivi;
- ❖ la tipologia e il numero dei destinatari;
- ❖ le risorse professionali e strutturali da utilizzare;
- ❖ i percorsi didattico-pedagogici da attuare, privilegiando il consolidamento delle competenze di base e trasversali;
- ❖ le modalità di intervento;
- ❖ i criteri di verifica e di valutazione dell'intervento;
- ❖ i risultati conseguiti, per interventi di natura analoga, negli anni scolastici precedenti;
- ❖ le modalità di documentazione.

A parità di condizioni, nell'ambito dei progetti presentati, che potranno prevedere anche un ampliamento dell'offerta formativa, saranno finanziati prioritariamente quelli presentati dalle istituzioni scolastiche che non abbiano mai avuto accesso ai finanziamenti di cui al presente accordo e, in subordine, i progetti delle istituzioni scolastiche che non siano risultate beneficiarie dell'analogo finanziamento riferito all'a.s. 2009/2010. Con le somme eventualmente residue, potranno essere finanziati ulteriori progetti, assicurando comunque la priorità ai progetti in rete e a quelli che prevedano il concreto coinvolgimento degli Enti locali, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 440/97.

Prima di erogare i finanziamenti, i dirigenti degli Ambiti territoriali forniranno adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria.

L'importo massimo finanziabile, per ciascuna scuola coinvolta nei singoli progetti, non potrà superare l'importo di **€ 7.000,00 (settemila/00)** Solo in presenza di quote di finanziamento non assegnate, sarà possibile derogare agli importi massimi suddetti.

3. Al fine di una puntuale verifica delle iniziative finanziate, l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in raccordo con l'analoga rilevazione nazionale, predisporrà idonee procedure di monitoraggio degli interventi, per verificarne la ricaduta sia a livello delle singole istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, sia a livello provinciale e regionale. Gli esiti del monitoraggio saranno successivamente comunicati al Miur e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con anticipo rispetto all'analoga contrattazione decentrata riferita all'anno scolastico successivo.

ART. 5 - Criteri generali per la contrattazione integrativa d'istituto.

1. I compensi per il personale coinvolto nelle attività progettuali di cui al presente accordo **saranno definiti in sede di contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi del combinato disposto dell'art.6, comma 2 C.C.N.L. 29/11/2007 e dell'art.9, comma 4 del medesimo C.C.N.L.**

